



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

DGISAN 7/ I.5.i.z/
All. 1
Id. n.: 589612263

Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCIE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi**

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e salute –
Reparto: esposizione a contaminanti in aria,
suolo e da stili di vita
protocollo.centrale@pec.iss.it**

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
DELLE FORESTE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it**

**Ufficio 8 - DGISAN
Sede**

Alle Associazioni di categoria:

**AGROFARMA
federchimica@legalmail.it**

**ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it**

**UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org**

**CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it**

**COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it**

**ITALIA ORTOFRUTTA
italiaortofrutta@pcert.it**

**ASSITOL
assitol@pec.it**

**FEDEROLIO
info@federolio.it**

**AIRI
airi@rice.it**

**UNIONFOOD
unionfood@pec.unionfood.it**

Oggetto: Ph o s m e t - Termine commercializzazione prodotti alimentari freschi e trasformati

Si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto

Il Reggente dell'Ufficio 7
*f.to dott. Pasquale CAVALLARO

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

*Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
fitosanitari*

Roma, 29 maggio 2023

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi**

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e salute –
Reparto: esposizione a contaminanti in aria,
suolo e da stili di vita
protocollo.centrale@pec.iss.it**

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it**

**Ufficio 8 - DGISAN
Sede**

Alle Associazioni di categoria:

**AGROFARMA
federchimica@legalmail.it**

**ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it**

**UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org**

**CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it**

**COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it**

**ITALIA ORTOFRUTTA
italiaortofrutta@pcert.it**

**ASSITOL
assitol@pec.it**

**FEDEROLIO
info@federolio.it**

**AIRI
airi@rice.it**

**UNIONFOOD
unionfood@pec.unionfood.it**

OGGETTO: Phosmet - Termine commercializzazione prodotti alimentari freschi e trasformati

In data 26 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione del 25 maggio 2023, che modifica gli Allegati III e V del Regolamento (CE) 396/2005, per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) della sostanza attiva Phosmet su tutte le matrici alimentari a decorrere dal prossimo 15 settembre 2023, che sono abbassati al valore di default di 0,01 mg/Kg; ad eccezione di: arance, patate, mele, pere, ananas, meloni, cocomeri, radici di barbabietole da zucchero, latte (di bovini), il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,005 mg/Kg; ad eccezione di: erbe fresche e fiori commestibili, il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,02 mg/Kg; ad eccezione di: chicchi di caffè, infusioni di erbe da: fiori, foglie ed erbe, radici, altre parti della pianta, semi di cacao, carrube/pane di San Giovanni, luppolo, spezie di: semi, frutta, spezie da: corteccia, radici e rizomi, boccioli, pistilli di fiori, arilli, miele e altri prodotti dell'apicoltura, il cui valore di LMR è abbassato al valore di default di 0,05 mg/Kg.

Tale misura regolatoria fa seguito alla revoca di tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Phosmet, in relazione agli utilizzi su tutte le matrici alimentari (cfr. Regolamento (UE) 2022/94 sul mancato rinnovo dell'approvazione), a causa del rischio per i consumatori per i residui di tale sostanza attiva.

Comunque, il Regolamento (UE) 2023/1029 non fissa delle "misure transitorie", che si basano sulla definizione di "immissione sul mercato" di cui all'articolo 3, comma 8 del Regolamento (CE) 178/2002, e che comprende anche i prodotti alimentari già raccolti e tenuti a scopo di vendita (inclusi quelli stoccati nei magazzini degli agricoltori), dal momento che per il Phosmet risulta un rischio di esposizione per i consumatori.

Pertanto, la data di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1029: **15 settembre 2023**, coincide con il termine dello smaltimento dei prodotti alimentari trattati con il Phosmet, sia come prodotto alimentare fresco che come prodotto trasformato.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di dare per gli aspetti di competenza, massima diffusione al contenuto della presente nota alle proprie strutture territoriali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

* f.to Dott. Ugo Della Marta

Il Referente del procedimento:
Lucilla Rossi – 06 5994 6853
email: l.rossi@sanita.it

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"